

ROMA, 16 NOVEMBRE 2023



AGGIORNAMENTI IN TEMA DI RIFIUTI SANITARI

Vincenzo Buono

COS'E' L'ADR



- “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada” – regola il trasporto di merci e sostanze pericolose. Firmato nel 1957, è in vigore dal 1965. Riguarda 45 paesi
 - Rinnovato ogni 2 anni. Le modifiche entrano in vigore negli anni dispari
 - Le deroghe sono stabilite dai paesi Membri (Cap. 3.4 e 3.5 ADR)
-



1

di 1086



e funzionalità. [Visualizza autorizzazioni](#)



ADR
2023

COSA VA IN ADR?



- Le merci pericolose per l'ADR sono: materie prime, rifiuti, prodotti, sostanze, oggetti contraddistinti da pericolosità
- Il Produttore o speditore deve verificare: numero ONU (numero a 4 cifre che identifica il rifiuto), gruppo di imballaggio, codice di classificazione ADR, numero di pericolo di Kemler (2 gas, 6 tossico,...)
- Dobbiamo dire noi al trasportatore quanto è pericoloso quello che gli consegniamo

NUMERO ONU



Annotazioni:

UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI N.A.S. CL.6.2 G.I. II
"SPEDIZIONE NEI LIMITI DEL PAR.1.1.3.6.3 ADR"

TRASBORDO SU AUTOMEZZO , AUTISTA

Intermediario:

C.F:

il percorso riprende il: alle ore:

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione:

RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRE
CAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI

Codice Europeo:

180202* /

Stato fisico:

2 Solido non pulverule

1 2 3 4

Caratteristiche di pericolo:

HP9

N. colli / Contenitori:

1 / CARTONE

(5) Rifiuto destinato a:

Recupero

Codice:

R13

[Recupero Smaltimento]

Caratteristiche chimico/fisiche:

(6) Quantità (kg o litri):

40

(P. lordo:

Tara:

)

Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

BAW
(SI - NO)

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

SI

(9) FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

(10) Nome e Cognome conducente:

[Redacted]

VITO

Inizio trasporto Data:

24.10.2013 Ora: 11:10

Targa automezzo:

GN323JH

Targa rimorchio:

COSA ACCADE?

- Il **Decreto Legislativo 40/2000** in recepimento della Direttiva Europea 96/35/CE introduce la figura del Consulente ADR (sezione 1.8.3)
- Con l'ADR 2019 (Cap. 1.6.1.44) obbligo della nomina del Consulente anche per chi spedisce merci e rifiuti pericolosi (sezione 1.2.1)
- Obbligo per imballatori e speditori già esistente
- Il 31.12.2022 è finito il regime transitorio per gli speditori (Cap. 1.4.1.44)



LE DEROGHE

- Le **quantità** di merce trasportata che possono ricadere nei limiti dell'esenzione parziale (Sezione ADR 1.1.3.6) – **QUANTITA' SUL MEZZO!**
- Sezioni 1.7.1.4 e Capitoli 3.3 (solo alcuni rifiuti), 3.4 (imballaggi piccoli) e 3.5 (imballaggi molto piccoli)
- **Quantità limitate** (Capitoli 3.4) e **quantità esenti** (Capitolo 3.5)
- I trasporti di merci pericolose che non sono attività principale o accessoria dell'Impresa secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero dei Trasporti del 04.07.2000 (massimo di 24 operazioni annue, 3 operazioni mensili e 180 tonnellate all'anno) **(SPEDIZIONI OCCASIONALI)**



"Imballatore", l'impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto;

"Impresa", ogni persona fisica, ogni persona giuridica con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un'autorità avente questa personalità;

OBBLIGHI PER IL PRODUTTORE

- Nomina del Consulente ADR (se dovuto)
 - Entro 15 gg. comunicazione alla Motorizzazione Civile competente per territorio con raccomandata A/R o PEC
 - Entro 60 gg. dalla nomina il Consulente redige una relazione iniziale valutando le attività, procedure e prassi adottate
 - Entro il 28 Febbraio il Consulente redige una relazione annuale
 - Relazione in caso di incidente (codificato da ADR)
-



OPPURE COMUNICAZIONE DI RICADERE NELLE DEROGHE AL SISTEMA

Allegato

Al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di ...

Oggetto: Attività Veterinarie - Esenzione nomina Consulente ADR – Nota Ministeriale
esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022 – Comunicazione

Spettabile Ufficio,
con riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto

premessò

- che l'ADR 2019 (Accordo Europeo che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche ai soggetti che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro il 31/12/2022;
- che con la finalità di delineare obblighi ed esenzioni è intervenuta (in data 21/12/2022) una nota esplicativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla lettura della quale si attesta la deroga dall'obbligo della Nomina del Consulente ADR da parte degli "speditori" al ricorrere di determinate condizioni;
- che le attività medico-veterinarie non si occupano del trasporto dei rifiuti pericolosi, ma quali produttori affidano questi ad imprese autorizzate;

il sottoscritto Dott. [redacted] Legale Rappresentante della
Struttura/attività Veterinaria [redacted] sita in [redacted]

comunica

di rientrare nelle deroghe stabilite in ADR e ciò sia in quanto produttore di basse quantità di rifiuti (< 333 kg/lt per materiale di pericolosità media, gruppo di imballaggio II, Categoria 2) e sia in quanto la spedizione degli stessi è evento occasionale ed è esercitato in ambito nazionale (D.M. Trasporti 04.07.2000, massimo 3 operazioni mensili, 24/anno, inferiore a 180 tonnellate) e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Il sottoscritto si impegna a rispettare i limiti previsti dalla normativa; nel caso si crei la necessità di superare tali limiti si provvederà a comunicare, nei modi previsti, il nome del Consulente nominato e a trasmettere la prevista documentazione.


In fede

[redacted] il 21.12.2022

[redacted]
Medici Veterinari Associati
[redacted]
Tel. [redacted] P. Ivrea [redacted]

IL PERCORSO GIURIDICO

1. L'ADR E' UN ACCORDO INTERNAZIONALE
 2. SONO STABILITI OBBLIGHI E POSSIBILI ESENZIONI
 3. RECEPIMENTO NAZIONALE
 4. CIRCOLARE MINISTERIALE CHIARISCE LE MODALITA'
-





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESSE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

A Federchimica
federchimica@federchimica.it
Confcommercio
confcommercio@confcommercio.it
Confartigianato
confartigianatoimprese@ticertifica.it
Confindustria
segreteria@confindustria.lombardia.it
Federfarma
federfarma@pec.federfarma.it
Anmvi
anmvi@pec.anmvi.it
AssICC
info@assicc.it
Assofarm
assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non

Pagina 1 di 2



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESSE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);

- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
S-IT
MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

[Redacted]

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

Certificato N° 11032
Certificato N° 19031



CERTQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

Serie e Numero: XFIR 161741/22

Data emissione
formulario 12-04-2023

Formulario A 161741 Nr.Int.

NUMERO
REGISTRO

[Redacted]

70120 BARI (BA) - Tel. e Fax 080.3523300 - 080.3536886
Cod. Fisc. e Part. IVA 04026980724 - Registro Imprese n. 04026980724
R.E.A. 289190 - Cap. Soc. € 260.000,00 - Albo Gestione Ambientale n. BA/586
ALBO AUTOTRASP. C/TERZI n. BA/7459840V

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D. Lgs. 152/06 Art. 193)
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore: [Redacted] **MEDICI VETER. ASS. TI** [Redacted]
Unità locale: VIA G. [Redacted]
Codice Fiscale: [Redacted] N. Aut./Albo: del

(2) Destinatario: [Redacted]
Luogo di destinazione: [Redacted]
Codice Fiscale: 04026980724 N. Aut./Albo: D.D.2975 del 07-06-2022

(3) Trasportatore del rifiuto: [Redacted]
Indirizzo: [Redacted]
Codice Fiscale: 04026980724 N. Aut./Albo: BA00586 del 08-09-2020

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

Annotazioni: UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI N.A.S. CL.6.2 G.I. II
"SPEDIZIONE NEI LIMITI DEL PAR.1.1.3.6.3 ADR"
TRASBORDO SU AUTOMEZZO , AUTISTA

Intermediario: C.F:
il percorso riprende il: alle ore:

(4) Caratteristiche del rifiuto:

(6) Quantità (kg. o litri): 40 (P. lordo: _____ Tara: _____) Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: SI BAW
(SI - NO)


(9) FIRME
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE
[Signature]

FIRMA DEL TRASPORTATORE
[Signature]

(10) Nome e Cognome conducente: _____

Inizio trasporto Data: 20/02/2023 Ora: 13:00

Targa automezzo: ER004NZ Targa rimorchio: _____



(11) RISERVATO AL DESTINATARIO

Accettato per intero Peso riscontrato kg. 4

Accettato per la seguente quantità: Litri Kg.

Respinto per le seguenti motivazioni: _____ Conferimento del
16:48 20 FEB '23

DATA _____ ORA _____ FIRMA _____ DESTINATARIO [Signature]

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 7 agosto 2023.

Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2023 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di recepimento della direttiva 2022/2047/UE della Commissione;

Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

a) «Definizioni, unità di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;

b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Art. 3.

Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;

ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Art. 4.

Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività

correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5.

Casi di esenzione per spedizioni occasionali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 6.

Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Art. 7.

Prescrizioni di sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.

Art. 8.

Relazione di incidente

1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose

su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2789

23A05141

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

DECRETO 28 luglio 2023.

Adozione dei criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito delle attività assegnate al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

IL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

Vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili M_INF_UFFGAB.REG DECRETI.R.0000224 del 28 maggio 2021, che nomina il dott. Fulvio Lino Di Blasio quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;

Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 2 del predetto decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ivi specificati, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone al contempo

CAPITOLO 1.3 FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente all'1.3.2 prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata.

La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente per la sicurezza, vedere 1.8.3 al posto di questa sezione.

NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere il capitolo 8.2 al posto di questa sezione.

NOTA 3: Per la formazione concernente la classe 7, vedere anche 1.7.2.5.

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve avere una formazione sui rischi e sui pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni

1.3.3 Documentazione

Delle registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all'autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione.

COSA ACCADE?

- Il produttore che spedisce rifiuti in esenzione ADR deve avere un registro interno (cartaceo o informatizzato) per monitorare il numero di spedizioni annue con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Il registro compilato per ogni anno solare va conservato per 5 anni.
- Obbligo della formazione del personale è solo per trasportatori
- Se + di 24 spedizioni/anno o + di 3 al mese = consulente ADR

[Redacted]

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

Certificato N° 11032
Certificato N° 19031



CERTQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISA

Serie e Numero: XFIR 161741/22

Data emissione
formulario 12-04-2023

Formulario A 161741 Nr.Int.

**NUMERO
REGISTRO** [Redacted]

70120 BARI (BA) - Tel. e Fax 080.3523300 - 080.3536888
Cod. Fisc. e Part. IVA 04026980724 - Registro Imprese n. 04026980724
R.E.A. 289190 - Cap. Soc. € 260.000,00 - Albo Gestione Ambientale n. BA/586
ALBO AUTOTRASP. C/TERZI n. BA/7459840V

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D. Lgs. 152/06 Art. 193)
MODELLO CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 1/4/98 GAZ. UFF. N. 109 DEL 13/5/98

(1) Produttore/Detentore: [Redacted] MEDICI VETER. ASS. TI [Redacted]
Unità locale: VIA [Redacted]
Codice Fiscale: [Redacted] N. Aut./Albo: [Redacted] del [Redacted]

(2) Destinatario: [Redacted]
Luogo di destinazione: [Redacted]
Codice Fiscale: 04026980724 N. Aut./Albo: D.D.2975 del 07-06-2022

(3) Trasportatore del rifiuto: [Redacted]
Indirizzo: [Redacted]
Codice Fiscale: 04026980724 N. Aut./Albo: BA00586 del 08-09-2020

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di [Redacted]

Annotazioni: UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI N.A.S. CL.6.2 G.I. II
"SPEDIZIONE NEI LIMITI DEL PAR.1.1.3.6.3 ADR"
TRASBORDO SU AUTOMEZZO , AUTISTA

Intermediario: [Redacted] C.F: [Redacted]
il percorso riprende il: [Redacted] alle ore: [Redacted]

(4) Caratteristiche del rifiuto:

(6) Quantità (kg. o litri): 40 (P. lordo: _____ Tara: _____) Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: SI BAW
(SI - NO)

(9) FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TRASPORTATORE

[Handwritten signature]

(10) Nome e Cognome conducente: _____

Inizio trasporto Data: 20/02/2023 Ora: 13:00

Targa automezzo: ER004NZ Targa rimorchio: _____

SPAZIO PER LA VIDIMAZIONE



(11) RISERVATO AL DESTINATARIO

Accettato per intero Peso riscontrato kg. 4

Accettato per la seguente quantità: Litri Kg.

Respinto per le seguenti motivazioni: _____ Conferimento del

16:48 20 FEB '23

DATA ORA FIRMA DESTINATARIO

C O M I N G
S O O N

Home / Cittadini e Imprese / Il SISTRI dal 1° Gennaio 2019 è stato soppresso ufficialmente

Il SISTRI dal 1° Gennaio 2019 è stato soppresso ufficialmente

lentepubblica.it • 7 Gennaio 2019



Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti

SISTRI



Il SISTRI dal 1° Gennaio 2019 è stato soppresso ufficialmente. Lo ha previsto, ricordiamo, il “decreto semplificazioni” (DI 135/2018).

A decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato soppresso il sistema SISTRI, lo ha previsto il “decreto semplificazioni” (DI 135/2018). A seguito dell’abolizione di tale Sistema non sono più dovuti i relativi contributi.

ACQUISTI @ CUC

La suite software per l'e-Procurement delle CUC più utilizzata in **Italia**

SCOPRI DI PIÙ

SCONTI ESCLUSIVI SULLA SPESA ONLINE

Carrefour

APPROFITTA ORA

carrefour.it

Approfittane ora
Sconti esclusivi sulla spesa online su Carrefour.it

Rifiuti: dopo SISTRI, RENTRI in vigore dal 2024

di [Noemi Ricci](#)

scritto il **23 Maggio 2022**



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



Nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI (dopo il flop del SISTRI) entrerà in vigore nel 2024: ecco tappe, obblighi, accessi e costi.

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti



Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:

- La **Sezione dell'Anagrafica degli iscritti**, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- La **Sezione della Tracciabilità**, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
- Il RENTRI introduce un modello di **gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei **formulari di identificazione del trasporto**, e la **tenuta dei registri** cronologici di carico e scarico.
- Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
- Il DM 59 del 04.04.2023 disciplina gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59.

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	REGISTRO: a registrazione	
		g g m m a a	No	a a	
1) Produttore	Denominazione	Luogo di produzione o direzione dell'unità locale			
	Unità locale				
	CF				
	N. Aut. Comunicazione	Tipologia	N. Inscr. Albo		
2) Detentore	Denominazione				
	Unità locale				
	CF				
	N. Aut. Comunicazione	Tipologia	N. Inscr. Albo		
3) Destinatario	Denominazione				
	Unità locale				
	CF				
	N. Aut. Comunicazione	Tipologia	N. Inscr. Albo		
4) Trasportatore e (nel caso di trasporto su più mezzi compilare separatamente)	Denominazione				
	CF				
	N. Inscr. Albo				
	N. Aut. Comunicazione	Tipologia	N. Inscr. Albo		
5) Intermediario Commerciale	Denominazione				
	CF				
	N. Inscr. Albo				
	N. Aut. Comunicazione	Tipologia	N. Inscr. Albo		
6) Caratteristiche del rifiuto	Provenienza: Urbano	Speciale	Descrizione		
	Quantità: <input type="checkbox"/> r	kg	<input type="checkbox"/> T	Verificato in partenza	
	Stato fisico: SP S L FP VS	Caratt. Chimico/Fisiche			
	Analisi/rapporto di prova	Classificazione	No.	Valida al: g g m m a a	
	Trasporto ADR	Classe pericolo	N. ONU	Note	
	Aspetto ostentato dei rifiuti: Nam. Coll.	Barban			
	7) Firma Produttore/Detentore				
	8) Nome e Cognome conducente				
	Targa mezzo				
	Targa risarcio				
9) Ora/Data inizio trasp. h h m m - g g m m a a					
Farcione (se diverso dal più breve)					
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microcolta compilare l'aliquota "azione microcolta")					
11) Firma conducente					
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO					
Accettazione <input type="checkbox"/> Acc. per intero <input type="checkbox"/> Acc. parzialmente <input type="checkbox"/> Rospito <input type="checkbox"/> In attesa di verifica analitica <input type="checkbox"/>					
Quantità accertata <input type="checkbox"/> Kg Causale: NC TR A					
Quantità respinta <input type="checkbox"/> Kg					
Ora/Data arrivo h h m m - g g m m a a Firma del Destinatario					
13) Trasfero parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originale				
	CF				
	N° FIR:				
	Quantità ceduta:	kg	Causale:		
14) Trasfero totale	Denominazione nuovo trasportatore				
	Targa mezzo	Targa risarcio			
	CF				
	Inscr. Albo:	Cognome e nome del conducente: Prova in carico risarcio precedente:			
Ora/Data prova h h m m - g g m m a a Firma Conducente					
15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento:				
	Ora/Data sospensione trasporto	h h m m - g g m m a a			
	Ora/Data ripresa trasporto	h h m m - g g m m a a			
	Ora/Data arrivo	h h m m - g g m m a a	Firma del Destinatario		
16) IP Destinatario	Denominazione				
	Unità locale				
	Cod.Fis				
	N. Aut. Comunicazione:	Tipologia	g D		
Quantità accettata <input type="checkbox"/> Kg					
Ora/Data arrivo h h m m - g g m m a a Firma del Destinatario					
17) Annotazioni					

DM RENTRI



	ISCRIZIONE RENTRI	GESTIONE REGISTRO C/S IN FORMATO DIGITALE	GESTIONE FIR IN FORMATO DIGITALE
●	OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI, E PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI DIVERSI DAI PRODUTTORI INIZIALI	OBBLIGO A PARTIRE DAL 13.02.2025	OBBLIGO A PARTIRE DAL 13.02.2026
●	OBBLIGO ISCRIZIONE PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI	OBBLIGO A PARTIRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL RENTRI	OBBLIGO A PARTIRE DAL 13.02.2026
●	OBBLIGO ISCRIZIONE PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CON MENO DI 10 DIPENDENTI	OBBLIGO A PARTIRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL RENTRI	OBBLIGO A PARTIRE DAL 13.02.2026
●	NESSUN OBBLIGO PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA ELENCATI	NESSUN OBBLIGO	NESSUN OBBLIGO

SOGGETTO TENUTO ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI	DATA DA CUI DECORRE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE	DATA ENTRO CUI OCCORRE COMPLETARE L'ISCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti • Tutti gli altri soggetti obbligati, diversi dai produttori dei rifiuti 	15/12/2024	13/02/2025
Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di <u>10</u> dipendenti	15/06/2025	14/08/2025
Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di <u>10</u> dipendenti	15/12/2025	13/02/2026